



Prot. 14423

16 OTT 2020



# Città di Chiaravalle Centrale

## Provincia d Catanzaro

Via Castello – 88064 Chiaravalle Centrale – P.I. 00320090798

Tel. 0967.91031 – fax 0967.92211

[www.comune.chiaravallecentrale.cz.it](http://www.comune.chiaravallecentrale.cz.it) --- p.e.c. [comunechiaravallecentrale@asmepec.it](mailto:comunechiaravallecentrale@asmepec.it)

### ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 239 del 16 ottobre 2020

**Oggetto: Sospensione mercato settimanale in Località Foresta per la giornata del 17 ottobre 2020**

#### IL SINDACO

**Tenuto conto** che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale, e successivamente l'11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, ha dichiarato il Covid – 19 come pandemia;

**Visto** il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

**Visti** i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria in materia recanti urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

**Visto** da ultimo il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021.

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 74 del 15 ottobre 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nel Comune di Torre di Ruggiero (CZ)" che ha dichiarato il vicino comune di Torre di Ruggiero zona rossa "onde evitare l'ulteriore diffusione del contagio, sia all'interno che al difuori del Comune interessato";

**Tenuto conto** che nel succitato provvedimento regionale si legge inoltre: "che la situazione epidemiologica, legata al focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili"

**Considerato**, che si legge ancora che "sono in corso le attività di testing ai contatti, al fine di evitare la dilagare dell'infezione nell'area interessata";

**Considerato** ancora che il mercato settimanale della giornata di sabato costituisce un importante elemento attrattore di un numero cospicuo di presenze anche dai paesi limitrofi, proprio in considerazione della caratteristica di socialità ed aggregazione che il mercato rappresenta;

**Ravvisata**, per tutto quanto sopra, l'esigenza di adottare a scopo precauzionale idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica per il contenimento dei contagi;

**Visti:**

- gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

per le motivazioni riportate in premessa:

- la sospensione del mercato settimanale di C.da Foresta per la giornata del 17 ottobre 2020.

Con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica

### **AVVERTE**

che le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi di legge.

### **DISPONE**

- che l'ufficio Suap provveda ad avvisare gli operatori economici interessati;
- che la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine effettuino i dovuti controlli, al fine di assicurare il rispetto della presente;
- la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzione dell'Ente;
- la trasmissione della presente alla Prefettura e alla Questura di Catanzaro, al Comando di Polizia Locale, alla locale Stazione dei Carabinieri.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.



Il Sindaco  
Domenico Savio Donato